



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 54 DEL 18/06/2020**

### OGGETTO:

**EMERGENZA COVID-19 - APERTURA PARCO GIOCHI.**

### IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie virali trasmissibili;

Preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera b), primo periodo, del D.P.C.M. 11 giugno 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 11 giugno 2020, consente l'accesso dei minori, anche unitamente ai famigliari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento delle Politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

Rilevato pertanto che l'accesso alle aree gioco è consentito ai bambini ed agli adolescenti accompagnati da adulti, ove necessario e, in subordine, alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 6 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico di almeno un metro fra ogni persona presente nell'area;

Preso atto dell'Allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020 contenente le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19";

Considerato che il D.P.C.M. prevede la riapertura dei parchi e dei giardini pubblici ispirandosi a principi di responsabilità a carico del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo, se almeno quattordicenne, circa il rispetto delle condizioni sul distanziamento interpersonale;

Fatta una verifica delle aree gioco ed aree attrezzate per lo svolgimento di attività ludico sportiva ad accesso libero presenti sul territorio comunale in relazione alle misure di sicurezza disposte dall'allegato 8 al D.P.C.M. del 11 giugno 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 68 del 13.06.2020 recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 66 del 5 giugno 2020";

Constatata l'avvenuta esecuzione delle operazioni di manutenzione e controllo periodico delle aree e della pulizia degli arredi prima della riapertura;

Ritenuto di poter consentire l'utilizzo libero delle aree attrezzate del Comune nel rispetto di alcune misure di sicurezza per contrastare la diffusione del coronavirus;

Ravvisata la necessità e l'urgenza, per ragioni di pubblico interesse inerenti la salute pubblica e la pubblica incolumità, di adottare i provvedimenti meglio specificati nel dispositivo del presente atto;

Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

### **ORDINA**

a far data dal 19.06.2020 la riapertura delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini presenti sul territorio del Comune di Susa nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del coronavirus:

- divieto di assembramento;
- distanza interpersonale pari ad almeno un metro;
- i bambini siano accompagnati da un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
- tutte le persone al di sopra dei sei anni che accedono alle aree gioco indossino la mascherina.

Per quanto concerne il parco denominato "Parco Pognante", dotato di cancello e recinzione, viene stabilito l'orario di apertura nella fascia 10:00 - 20:00 di tutti i giorni, ad esclusione del campetto di Basket che riaprirà il 25.06.2020.

- E' rimessa in carico agli accompagnatori dei bambini e degli adolescenti la responsabilità in merito al rispetto del prescritto distanziamento interpersonale.
- Il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19.
- Gli Appartenenti alla Forza Pubblica e Polizia Locale sono incaricati del controllo in merito alle disposizioni della presente ordinanza.
- Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 1199/71).

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**